

Rockcycle Italia

Guida alla gestione dei rifiuti derivanti da prodotti in lana di roccia nel settore edilizio



Indice

3

ROCKWOOL e la circolarità

4

Rockcycle in Italia

6

Premessa

7

Deposito Temporaneo
senza Autorizzazione

9

Deposito Autorizzato

11


Requisiti Tecnici
per Depositi Autorizzati

14

Tabella di confronto

15

Conclusioni



ROCKWOOL e la circolarità

Ogni anno consumiamo una quantità significativa di risorse vergini, con la sorprendente constatazione che ben la metà di essa è destinata al mondo dell'edilizia, un settore che incide per quasi il 40% sulle emissioni globali di CO2 e sui flussi di rifiuti solidi.

Architetti, imprese edili e altri attori sono alla costante ricerca di nuovi modi per ridurre gli sprechi nei cantieri e individuare alternative sostenibili per i materiali da costruzione alla fine del loro ciclo di vita.

Adottando un approccio circolare unitamente a un utilizzo efficiente delle risorse, è possibile creare un'economia che sia sostenibile e al tempo stesso redditizia.



Abbracciando la circolarità, il settore dell'edilizia potrebbe risparmiare più di

2 miliardi di tonnellate

di CO2 entro il 2050, l'equivalente generata da quasi 400 milioni di auto in un anno!


Costruire in modo più sostenibile è possibile

In un'economia circolare, la scelta dei materiali nel settore dell'edilizia è fondamentale.

Nata dalla roccia, una delle materie prime più abbondanti sul pianeta, la lana di roccia ROCKWOOL è in grado di contribuire attivamente alla riduzione dell'impatto ambientale.

I prodotti in lana di roccia ROCKWOOL sono versatili e riciclabili all'infinito, mantenendo intatte le proprietà meccaniche e prestazionali. Non contengono ritardanti di fiamma e sono estremamente durevoli, resistendo in media oltre 65 anni.

Quando un edificio viene ristrutturato o demolito, le soluzioni in lana di roccia ROCKWOOL possono essere facilmente rimosse e riciclate. Ecco perché sono circolari per natura.



Scegliere ROCKWOOL vuol dire muovere passi concreti verso un futuro solido e sostenibile.

Rockcycle in Italia

Rockcycle® è il servizio del Gruppo ROCKWOOL che recupera gli scarti di materiali in lana di roccia provenienti dai cantieri di costruzione, ristrutturazione e demolizione per tornare a nuova vita come prodotti ROCKWOOL.

ROCKWOOL Italia vuole introdurre questo innovativo modello di business adeguando i principi e le peculiarità di Rockcycle a livello locale.

L'obiettivo è quello di creare una rete di punti di raccolta dei rifiuti in lana di roccia presso i propri clienti, offrendo così agli utenti finali la possibilità di restituire gli scarti di lavorazione in modo sostenibile e ottimizzando al contempo i costi.

I rifiuti in lana di roccia vengono raccolti e portati in un centro di trattamento dei rifiuti dedicato. Qui la lana viene sminuzzata e compattata per ridurne il volume, successivamente inserita in sacchi di grandi dimensioni e trasportata allo stabilimento produttivo di ROCKWOOL in Istria.

Una volta in stabilimento, i rifiuti vengono reintrodotti nel ciclo produttivo per realizzare nuovi pannelli isolanti in lana di roccia.



I rivenditori possono scegliere di adottare uno dei tre modelli di stoccaggio seguenti:

- **Deposito temporaneo senza autorizzazione**, una soluzione flessibile senza dover ottenere autorizzazioni specifiche
- **Deposito con autorizzazione semplificata**, un'opzione che offre maggiore organizzazione e controllo
- **Deposito con autorizzazione ordinaria**, per coloro che desiderano un approccio più completo e autorizzato, nel rispetto delle normative vigenti


Perché è importante?

Il settore dell'edilizia riscontra serie difficoltà nella gestione dei rifiuti.

Solo il 20-30% dei rifiuti da costruzione e demolizione (RCD) viene recuperato del tutto, mentre molti materiali preziosi sono spesso indirizzati erroneamente ai rifiuti generici e finiscono in discarica.

Rockcycle® risponde a questa necessità. È un approccio pionieristico che offre una soluzione efficace per la gestione dei rifiuti in lana di roccia con un sistema di riciclo effettivamente circolare dai benefici tangibili per l'ambiente e l'ottimizzazione dei costi.

Ciclo di recupero del rifiuto



Premessa

Il presente documento ha lo scopo di favorire la divulgazione di informazioni preliminari per l'implementazione di un sistema di gestione dei rifiuti derivanti dall'uso di prodotti in lana di roccia nel settore edilizio.

Tre le tipologie di deposito di rifiuti analizzate dal punto di vista legale, tecnico e operativo:

- Deposito Temporaneo senza Autorizzazione
- Deposito Temporaneo con Autorizzazione Semplificata
- Deposito Temporaneo con Autorizzazione Ordinaria

Il quadro normativo di riferimento è quello vigente con particolare attenzione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 ("D.Lgs. n. 152/2006").

Limitazioni

Nel redigere questo documento ROCKWOOL ha analizzato dati pubblici e documentazione fornita da terzi. L'accuratezza e la validità di tali informazioni dipendono interamente dalla correttezza di quanto fornito e non costituiscono pertanto garanzie o certificazioni di alcun tipo.

Per individuare alternative autorizzative al trattamento dei rifiuti, per la compilazione dei documenti di tracciabilità dei rifiuti e valutazioni sul trasporto, o per ricevere assistenza nell'elaborazione della pratica, ROCKWOOL è in grado di mettere in contatto il Cliente con un consulente esterno qualificato.

ROCKWOOL non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi a cui venga consegnato questo documento, in tutto o in parte, salvo il caso in cui la divulgazione a terzi sia stata anticipatamente concordata.

Caratteristiche dei rifiuti

Il prodotto tipico da cui derivano i rifiuti consiste in pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti.

Il rifiuto da gestire è classificato con Codice EER 17.06.04., ossia "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01. e 17.06.03.", afferente al capitolo 17 del Catalogo Europeo dei Rifiuti, "Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione".

È responsabilità di chi produce il rifiuto attribuire correttamente il codice dal Catalogo Europeo dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo.



I terzi che utilizzano i contenuti di questo rapporto lo fanno a loro esclusivo rischio e ROCKWOOL non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e dei terzi per qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.

Si precisa inoltre che questo documento non è inteso per consulenza legale, né può essere considerato come una revisione esaustiva delle modalità di gestione dei rifiuti definite dai decreti nazionali e locali.

Deposito Temporaneo senza Autorizzazione

L'articolo 183, comma 1 bb) del Decreto Legislativo n. 152/2006 definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis".

Il citato art. 185-bis fornisce al comma 1 le indicazioni in merito alla possibilità di ubicazione del deposito temporaneo, in particolare con riferimento alla lettera c): "per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti".

Qualora si intenda stabilire un deposito temporaneo dei rifiuti presso le aree attrezzate dei distributori, in virtù dell'art. 185-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, è necessario considerare le condizioni definite dal comma 2 dell'art. 185-bis, riassunte di seguito.

Il deposito temporaneo deve essere organizzato differenziando le tipologie di rifiuti stoccati, evitando contaminazioni fra di essi, e deve presentare caratteristiche che rientrino principalmente nelle aree seguenti:

- Omogeneità
- Recipienti
- Layout del deposito
- Accessibilità
- Etichettatura

Caratteristiche tecnico-gestionali

Ai sensi delle direttive comunitarie e della normativa nazionale attuativa in materia di rifiuti contenuta nel predetto decreto, il deposito temporaneo è soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, nello specifico osservando precise condizioni di qualità, tempo, quantità, organizzazione tipologica e rispetto delle norme tecniche:

- **Congrua collocazione e accessibilità** per scarico/carico dei rifiuti. Va garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza ai clienti del magazzino edile
- **Sistema di contenimento di eventuali sversamenti:** mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a prevenire possibili sversamenti derivanti dalla gestione dei rifiuti
- **Idoneo basamento** in grado di resistere all'azione fisica, chimica e meccanica dei rifiuti
- **Area confinata** con accesso consentito ai soli addetti
- **Sistemi di protezione degli agenti atmosferici.** Si può ovviare al problema prendendo in considerazione spazi chiusi, aree poste sotto tettoie, uso di teli da copertura, ecc...
- **Idonea cartellonistica**
- **Sistemi di pesatura del rifiuto.** Non è obbligatorio, poiché è l'azienda incaricata del trasporto a quantificare il peso del rifiuto stesso
- **Presenza di locali adibiti a uffici** dove archiviare la documentazione di registro cronologico di carico e scarico
- **Istituzione di un apposito registro** di carico e scarico²
- **Comunicazione annuale** dei quantitativi di rifiuti prodotti o trattati (MUD).

² Al momento della stesura del presente documento, il registro cronologico di carico e scarico è disciplinato dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 che prevede l'utilizzo di modelli in relazione alla tipologia di attività. Tali modelli saranno sostituiti a partire dal 2025 con la piena operatività dei nuovi decreti ministeriali in materia. Attualmente il Registro cronologico di carico e scarico può essere tenuto sia su modelli cartacei conformi agli schemi vigenti, sia in modalità telematica mediante appositi applicativi dai quali sarà possibile, periodicamente, generare la stampa delle pagine conformi. Sia i registri cartacei che quelli stampati da strumenti informatici devono essere riportati su carta vidimata e progressivamente numerata. La vidimazione avviene presso la sede della Camera di Commercio competente per il territorio e deve essere cronologicamente precedente alla prima scrittura riportata sullo specifico registro.

Modalità di stoccaggio e raccolta dei rifiuti

Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in un'area appositamente adibita e può essere effettuato in:


- **cumuli** protetti dall'azione delle acque e del vento
- **recipienti mobili**, ad esempio big bag
- **recipienti fissi**, come vasche e bacini

I recipienti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

Uno dei recipienti più comunemente usati per la gestione del rifiuto EER 17.06.04. è il sacco di tipo big bag in prolipropilene, con sistema di carico a caramella e dotato di chiusura su un lato solo.

I recipienti mobili, come i big bag, devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
- mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione



Contenitore big bag a caramella



Stoccaggio di rifiuti di lana di roccia in big bag

Durata del deposito

In regime di deposito temporaneo, i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità, a scelta del produttore dei rifiuti:

- **TEMPORALE**, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità di rifiuto stoccate in deposito
- **QUANTITATIVA**, se il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi. In ogni caso, anche se il quantitativo di rifiuti non supera il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi.

Limitazioni

Le principali limitazioni amministrative e gestionali sono:

- Impossibilità di effettuare qualsiasi trattamento del rifiuto, nello specifico non è possibile effettuare operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti stessi, in quanto tali attività non risultano incluse nelle attività ammesse nel Deposito Temporaneo senza Autorizzazione
- Consentita solo la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti
- Limite di stoccaggio dei rifiuti, volumetrico di 30 mc o temporale di 3 mesi
- Necessità di ampi spazi di manovra

Il Deposito Temporaneo non necessita di Autorizzazione da presentare alle autorità competenti. Si suggerisce tuttavia di redigere una procedura operativa che disciplini l'attività del Deposito Temporaneo senza Autorizzazione.

Deposito Autorizzato

La normativa italiana prevede due tipologie di autorizzazione per il deposito:

- **Deposito Autorizzato con Procedura Semplificata** → Comunicazione ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs. 152/06
- **Deposito con Autorizzazione Ordinaria** → Autorizzazione unica ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06

Deposito Autorizzato con Procedura Semplificata

L'articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 definisce come effettuare le operazioni di recupero dei rifiuti tramite procedura semplificata, a seguito di comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente.

L'articolo 214 dello stesso decreto definisce invece le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.

Le norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi sono state definite con Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, il quale prevede per rifiuti in lana di roccia classificati con codice EER 17.06.04. l'attività di recupero R13.

Entro 90 giorni dalla comunicazione, in assenza di motivi ostativi e verificato il rispetto delle condizioni tecniche, la Provincia iscrive in apposito registro la comunicazione dell'attività.

Le attività iscritte sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione ai sensi dell'Art. 214, co. 6 del D.Lgs. 152/06. L'importo del contributo, da pagare annualmente, varia in relazione al quantitativo di rifiuti annualmente trattati. Si può stimare che per comunicazione effettuata per il solo codice EER 17.06.04 in virtù dei limiti fissati dal DM 05.02.1998 per il quantitativo annuale il diritto di iscrizione al registro è pari a 51,65 €/anno da versarsi entro il 30 aprile.

La durata di iscrizione nell'apposito registro provinciale è pari a 5 anni e va rinnovata prima della scadenza o in caso di varianti sostanziali.

Il deposito deve rispettare le condizioni standardizzate dal D.M 05/02/1998 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il Decreto fissa la provenienza del rifiuto, le lavorazioni ammesse e i quantitativi massimi gestibili annualmente:

- La provenienza ammessa dei rifiuti è quella delle attività di manutenzione e/o di demolizione
- L'operazione ammessa è quella di messa in riserva, punto R13 dell'allegato C, ovvero l'operazione di messa in riserva riguardante i rifiuti avviati al recupero prima dell'invio presso soggetti autorizzati
- Il quantitativo massimo annuale per accedere alla procedura ex Art. 216 è di 20 ton/anno di rifiuti ricevuti in impianto



Tra le informazioni da inserire nella comunicazione rivolta alle Autorità competenti:

- I tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati
- Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato
- Le misure precauzionali e di sicurezza da adottare
- La localizzazione dell'impianto autorizzato
- La data di scadenza dell'autorizzazione

Deposito con Autorizzazione Ordinaria

L'Art. 208 del D. Lgs. 152/06 stabilisce un procedimento unico per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevede un'apposita istanza alla Regione o al soggetto delegato che attiva un procedimento con tutti i soggetti coinvolti e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività.


Tale autorizzazione definisce:

- I tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati
- Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato
- Le misure precauzionali e di sicurezza da adottare
- La localizzazione dell'impianto autorizzato
- Il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione
- Le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi a essa successivi che si rivelino necessarie
- Le garanzie finanziarie richieste che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto
- La data di scadenza dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione, ove non ricompresa in procedimenti unici, è pari a 10 anni rinnovabili previa istanza da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

Questo tipo di autorizzazione concede la possibilità di effettuare attività di trattamento e manipolazione sui rifiuti di lana di roccia, come ad esempio triturazione, compattazione ecc...

Ipotesi tempistiche presentazione richiesta di Autorizzazione Ordinaria



Requisiti Tecnici per Depositi Autorizzati

La Circolare ministeriale del 21 gennaio 2019 fissa le linee guida prescrittive per la gestione operativa degli stoccaggi dei rifiuti negli impianti e per la prevenzione dei rischi.

Di seguito un estratto dei requisiti richiesti per i depositi autorizzati sia con Procedura Semplificata sia con Autorizzazione Ordinaria.

Si ricorda che un consulente esperto dovrà redigere un progetto vero e proprio dell'attività.

Ubicazione dell'impianto

È necessario verificare il pertinente Piano Regionale e Provinciale e di gestione rifiuti, tuttavia la circolare identifica alcuni principi generali in merito alla localizzazione dell'impianto che sono stati poi recepiti a livello di pianificazione territoriale.

Fatti salvi gli eventuali impianti già esistenti e regolarmente autorizzati, sulla base delle indicazioni della Circolare ministeriale i nuovi impianti:



Non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili o alluvionali



Non devono essere ubicati in aree comprese nelle fasce A e B del PAI (Piano Assetto Idrogeologico)



Devono essere ubicati preferibilmente in zone per insediamenti industriali e artigianali



Devono essere ubicati preferibilmente in aree industriali e in aree di servizi dismesse

Requisiti per il personale impiegato

Il personale impiegato:

- Deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti
- Deve essere informato della pericolosità dei rifiuti
- Deve disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato durante le operazioni



Requisiti organizzativi dell'impianto

Si riportano i requisiti organizzativi più pertinenti alla tipologia di rifiuto oggetto di analisi, fermo restando che rifiuti con diverse caratteristiche fisiche e chimiche possono avere ulteriori prescrizioni applicabili.

- **Struttura a uso ufficio**, dotata di servizi igienici per il personale. Tale area deve essere preventivamente identificata in fase autorizzativa, può non essere direttamente collegata al sito ma posta nelle vicinanze e facilmente accessibile
- **Area di ricezione dei rifiuti**, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura
- **Area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee** deve essere adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, dotata di superficie pavimentata e impermeabile, e, laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, deve avere un apposito sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o dei liquidi provenienti dai rifiuti
- **Locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio**
- **Deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali**
- **Adeguatezza di viabilità interna** per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza
- **Idonea recinzione lungo tutto il perimetro**, provvista di barriera esterna di protezione ambientale atta a limitare l'impatto anche visivo
- **Valutazione del rischio di incendio**
- **Area d'emergenza** di dimensioni contenute e dotata di opportuni presidi di sicurezza, da destinare eventualmente allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, presenti in impianto in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione
- **Il layout dell'impianto** deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito
- **Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)**

Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi devono:

- essere impermeabilizzate e in grado di garantire la salvaguardia delle acque di falda e di facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - essere realizzate in modo da sostenere i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio;
 - resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche;
 - essere sottoposte a periodico controllo ed eventuale manutenzione per garantire nel tempo l'impermeabilità e l'integrità delle relative superfici.
- Nella pratica industriale risulta efficace trattare la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti per conferire caratteristiche quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, inoltre:

- Devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- Tali aree devono essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione. Qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, è necessario un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

Dotazioni tecniche minime per gli impianti

- Impianto di videosorveglianza
- Impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio
- Impianto di aspirazione e trattamento dell'aria nei locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti
- Impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici lavaggio piazzali, mezzi e contenitori
- Impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX realizzato in conformità alle norme vigenti
- Sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione con separatori per oli e per le acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati
- Adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria
- Impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti
- Riscaldamento del locale a uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti
- Allacciamento alla rete telefonica
- Impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici



Accorgimenti gestionali per gli impianti

Tra i criteri gestionali che gli impianti di rifiuti devono avere troviamo in primo luogo la necessità che in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto venga affidata a un **direttore tecnico**, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Oltre a implementare una serie di procedure, il gestore deve inoltre assicurare che:

- Le **superfici scolanti** siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne
- Periodica **pulizia/manutenzione** dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche
- La **viabilità** e la **relativa segnaletica** all'interno dell'impianto siano adeguatamente mantenute, e la circolazione opportunamente regolamentata
- Gli **accessi** a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi
- La **recinzione** e la **barriera esterna di protezione** ambientale siano adeguatamente mantenute
- I **macchinari**, gli **impianti** e **mezzi d'opera** siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte

A livello di tempistiche di deposito, i rifiuti da avviare a recupero (operazione di stoccaggio R13) dovrebbero essere inviati a impianti terzi **entro 6 mesi**, mentre per quelli destinati a smaltimento (D15) **al massimo entro un anno**. In ogni caso il deposito non deve superare un anno.

Il gestore dell'impianto, infine, **dovrà prestare a favore delle Autorità competenti idonea garanzia finanziaria** rilasciata da istituti di credito o compagnie assicurative in possesso dei requisiti che ciascuna autorità fissa per questo tipo di fidejussioni.

Tabella di confronto

Caratteristiche	Tipo di Deposito		
	Deposito Temporaneo senza Autorizzazione	Deposito Autorizzato con Procedura Semplificata	Deposito con Autorizzazione Ordinaria
Autorizzazione da presentare per avviare il Deposito	Nessuna Autorizzazione ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs. 152/2006	Autorizzazione Semplificata ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006	Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006
Tempi di presentazione istanza	Nessuno	90 gg	180 gg
Durata dell'Autorizzazione	Il rifiuto può essere stoccato per max 1 anno all'interno del Deposito	5 anni	10 anni
Limite quantitativo di stoccaggio rifiuti	30 mc (circa 30 big bag)	20 ton	Definito da una conferenza dei servizi
Limite temporale di stoccaggio rifiuti	1 anno	1 anno	Definito da una conferenza dei servizi
Registro di carico e scarico	Si	Si	Si
Comunicazione annuale (MUD)	Si	Si	Si
Redazione di relazione tecnica da tecnico abilitato	No (Consigliata)	Si	Si
Richiesta di garanzie bancarie	No	A seconda dell'Autorità competente	Si
Verifica del rifiuto ricevuto	Si	Si	Si
Possibile manipolazione e riduzione volumetrica del rifiuto	No	Si	Si

Conclusioni

La soluzione migliore non può essere definita a priori a causa della complessità di vari fattori.

Il **Deposito temporaneo** risulta più agevole in termini di gestione iniziale, ma presenta delle incertezze in quanto non supportato da provvedimenti autorizzativi o da atti rilasciati dalla pubblica amministrazione.

In generale è consigliabile tutelarsi mandando una comunicazione all'autorità competente o dichiarandolo all'interno della documentazione di inizio attività al fine di evitare possibili equivoci in fase di controllo.

Si deve tenere conto che la possibilità di effettuare il deposito temporaneo di rifiuti derivanti da attività di costruzione presso i luoghi di vendita dei relativi prodotti è una novità legislativa che non ha attualmente pareri giurisprudenziali o prese di posizione da parte del legislatore e pertanto non ha una storicità tale da garantire che rimanga immutata nel prossimo futuro.

Il **Deposito Autorizzato con Procedura Semplificata**, ex art. 216, non richiede una vera e propria autorizzazione, ma bensì l'iscrizione in un apposito registro a patto che siano rispettate le condizioni viste in precedenza. La mancata adesione a tali condizioni comporta la decadenza dell'iscrizione con conseguente impossibilità di proseguire l'attività e problemi nella gestione dei rifiuti presenti, è inoltre fortemente penalizzata.

Il **Deposito con Autorizzazione Ordinaria**, ex art. 208, sebbene preveda un processo amministrativo più lungo e oneroso, fornisce maggiori garanzie al gestore in quanto l'autorizzazione è suffragata da un atto che stabilisce i criteri gestionali e prescrive a quanto attenersi. Questa opzione inoltre consente di includere nell'atto autorizzativo anche codici EER differenti oltre quello oggetto di analisi.



Il Gruppo ROCKWOOL

ROCKWOOL Italia S.p.A. è parte del Gruppo ROCKWOOL. Con oltre 80 dipendenti, offriamo sistemi di isolamento avanzati per l'edilizia.

Nel Gruppo ROCKWOOL ci dedichiamo ad arricchire la vita di tutti coloro che entrano in contatto con le nostre soluzioni. La nostra expertise si presta perfettamente a far fronte a molte delle principali sfide odierne in fatto di sostenibilità e sviluppo, dal consumo

energetico all'inquinamento acustico, dalla resilienza al fuoco alla carenza idrica e alle alluvioni. La nostra gamma di prodotti rispecchia la diversità di bisogni a livello mondiale e aiuta i nostri stakeholder a ridurre la propria impronta energetica.

La lana di roccia è un materiale versatile ed è la base di tutte le nostre attività. Con circa 12.400 colleghi appassionati in 40 Paesi, siamo il leader mondiale nelle soluzioni in lana di roccia:

dall'isolamento degli edifici ai controsoffitti acustici, dai sistemi di rivestimento esterno alle soluzioni per l'orticoltura, dalle fibre speciali per uso industriale ai prodotti isolanti per il settore industria, marina e offshore.

ROCKWOOL Italia S.p.A.

Via Canova, 12
20145 Milano
02.346.13.1
www.rockwool.it

